



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE

SEZIONE 01

Si comunica a:

Avv. Rosa Carnevale
ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE
FORO DI ISERNIA
AG

PREFETTURA DI CASERTA
AG

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **964/2022** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em

Giudice: **MACIARELLO MICHELINA**

Depositata Sentenza Numero: **327/2023**

in data : **07/06/2023**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

LANNI LUISA

Difeso da:

Rosa Carnevale

Resistente Principale

PREFETTURA DI CASERTA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



SENT. N. 322/23
R.G. N. 964/22
REP. N.
CRON. N. 1825/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PIEDIMONTE MATESE

La D.ssa Michelina Maciariello, Giudice di Pace di Piedimonte Matese, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 964/22 R.G.

TRA

Lanni Luisa, elettivamente domiciliata in Isernia alla via Giovanni XXIII n. 38 presso lo studio dell'Avv. Rosa Carnevale che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso

OPPONENTE

E

Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t.,

OPPOSTO

Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 6 D.lgsv 150/2011

Conclusioni: come da verbale del 19-04-2023.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29-07-2022, l'istante proponeva opposizione avverso il l'ordinanza d'ingiunzione n. prot. 0077399 del 24/06/2022 della Prefettura di Caserta notificata il 26-06-2022, con cui si rigettava l'opposizione proposta ex art. 203 c.d.s. avverso il verbale di contestazione n. CECS28-72/32-2021 dei CC di Prata Sannita per violazione degli artt. 12 c.2 del D.L. 103/2021, art. 1 c.1

DPCM 02/03/2021 e art. 4 del DL221/2021 poiché non indossava il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto ove non era garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L'istante eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione opposta, sosteneva la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto agli scritti difensivi svolti, la mancata contestazione immediata, insussistenza dell'illecito contestato.

La Prefettura a mezzo PEC provvedeva all'invio del solo verbale di contestazione presupposto all'ordinanza impugnata, senza allegazioni probatorie o note aggiunte.

All'udienza del 19-04-2023 in seguito alla discussione alla discussione del solo difensore dell'opponente la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal punto di vista formale l'ordinanza d'ingiunzione opposta appare conforme al disposto normativo.

Eventuali nullità della notifica sono sanate dalla proposizione del ricorso.

Nel merito la domanda risulta fondata.

I motivi di opposizione devono essere valutati alla luce dell'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 150/11, il quale pone una regola specifica in tema di ripartizione dell'onere della prova nelle controversie in opposizione ad ordinanza d'ingiunzione, là dove precisa che l'opposizione deve essere accolta e, quindi, il provvedimento opposto caducato nel caso in cui "non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

La regola di ripartizione dell'onere della prova suggerito da questa previsione è chiaramente nel senso che la prova della sussistenza dei fatti costitutivi

dell'opposto provvedimento è a carico della P.A., competendo all'opponente soltanto di dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'efficacia di questi.

Nell'ipotesi in cui l'opponente abbia contestato la sussistenza dei fatti costitutivi della violazione, sorge l'onere della P.A., di provare l'esistenza delle condizioni essenziali per l'emanazione del provvedimento opposto, in mancanza potrà giustificarsi l'accoglimento del ricorso.

Il mancato deposito di allegazioni probatorie inerenti i fatti contestati è sufficiente all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 6 comma 11.

In ogni caso in tema di opposizione ad ordinanza **ingiunzione** per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al **Prefetto** i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del **giudice**, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei **motivi** di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. civ. Sez. Unite, 28-01-2010, n. 1786).

Nel merito la domanda è comunque fondata e l'ordinanza d'ingiunzione impugnata deve essere annullata.

L'epidemia o la pandemia non rientrano in alcun modo nell'ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.

Il Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non ha infatti indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con conseguenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell'art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti (sentenza n. 1842/2021 del Tribunale di Pisa.).

Si ritiene pertanto, perpetrata la **compressione dei diritti fondamentali realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2** avuto riguardo ai diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), alla pari dignità sociale (art. 3 Cost.), alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Tanto premesso il ricorso va accolto e l'ordinanza d'ingiunzione opposta annullata con tutti gli atti presupposti.

Si ritiene opportuna la compensazione delle spese fra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accoglie il ricorso annulla l'ordinanza d'ingiunzione n. prot. 0077399 del 24/06/2022 e notificata il 26/06/2022 e tutti gli atti ad essa presupposti.

-compensa fra le parti le spese.

Piedimonte Matese, li 19-04-2023

Il Giudice di Pace

D.ssa  Michelina Maciariello

Ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte Matese
07 GIU 2023
Depositato in Cancelleria Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
Dott. Lucio CAMPANILE

